

N. 01210/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03229/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3229 del 2012, proposto da:
Maria Di Blasio, Giuseppe De Filippo, Giuseppe Merenda, Gabriele Zitiello,
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto
presso lo stesso in Napoli, viale Gramsci n.19/A;

contro

Comune di San Marco Evangelista, in persona del sindaco p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli,
Riviera di Chiaia n..207;

per l'annullamento

della deliberazione della giunta comunale di San Marco Evangelista (CE) n. 61 del
16.12.2011, divenuta esecutiva in pari data, con cui sono state apportate variazioni
all'organigramma dell'ente locale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marco Evangelista;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti indicati in epigrafe, consiglieri comunali di San Marco Evangelista, hanno impugnato la deliberazione di giunta comunale numero 61 del 16 dicembre 2011 con cui sono state apportate variazioni all'organigramma dell'ente locale.

Il Comune intimato, con atto di opposizione notificato ai ricorrenti in data 17 maggio 2012, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Con atto di costituzione, notificato al Comune resistente in data 27 giugno 2012 e depositato nella segreteria del Tar il successivo 11 luglio, i ricorrenti hanno insistito nel ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Il Comune di San Marco Evangelista si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, l'improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse e, nel merito, l'infondatezza delle censure dedotte.

All'udienza pubblica del 24 febbraio 2016 il ricorso è stato trattato e posto in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti, consiglieri comunali di San Marco Evangelista, chiedono l'annullamento della deliberazione di giunta comunale del 16 dicembre 2011, con cui sono state apportate variazioni all'organigramma dell'ente locale, nella parte in cui la giunta ha disposto l'affidamento di un incarico professionale mediante

contratto di lavoro a tempo determinato, previo avviso pubblico, anziché provvedere alla copertura dell'esigenza funzionale mediante personale interno.

Avverso il provvedimento organizzativo della giunta, i ricorrenti articolano tre motivi di ricorso, deducendo violazione di legge, dello statuto e del regolamento comunale, oltre che difetto di istruttoria, per non essere state valutate adeguatamente, prima dell'esperimento dell'avviso pubblico, le risorse umane disponibili nell'ambito dell'apparato amministrativo locale.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata e assorbente.

Per pacifica e condivisibile giurisprudenza (confronta da ultimo T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 dicembre 2015, n. 1707) i consiglieri comunali di minoranza sono legittimati ad agire nei confronti dell'ente cui appartengono unicamente nell'ipotesi in cui i vizi denunciati si sostanziano nella lesione del diritto all'ufficio, quindi con riguardo a profili che attengono all'esercizio della carica di consigliere comunale, impeditivi o lesivi delle funzioni consiliari. Casi esemplificativi sono quelli in cui i vizi dedotti attengono alle erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare, alla violazione dell'ordine del giorno, all'inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito.

Il richiamato orientamento fa leva sulla considerazione, condivisa dal Collegio, che il giudizio amministrativo non è preordinato alla soluzione di conflitti tra organi dello stesso ente, ma è diretto alla tutela degli interessi legittimi di soggetti incisi dall'azione amministrativa.

Nella fattispecie è evidente che la sfera giuridica dei ricorrenti non è direttamente lesa dal provvedimento impugnato.

Essi, infatti, agiscono nella qualità di consiglieri comunali di minoranza, intendendo contestare, con lo strumento improprio del ricorso giurisdizionale, le

scelte organizzative dell'amministrazione comunale, obliterando gli strumenti all'uopo predisposti dall'ordinamento giuridico, tra i quali speciale rilevanza assume l'istituto della mozione di sfiducia nei confronti della giunta comunale.

Se fosse consentito, invece, ai consiglieri stessi di impugnare le delibere dell'organo solo perché affette da un qualunque vizio di legittimità, seppure non lesivo del loro diritto ad effettivamente espletare il mandato ricevuto dagli elettori, si finirebbe con il trasporre in sede giurisdizionale la fisiologica dialettica fra le forze politiche rappresentate nell'organo stesso.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva.

Le spese processuali, come di regola, seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dall'amministrazione comunale resistente, liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)